

CONV 805/03

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del: Praesidium  
alla: Convenzione

---

Oggetto: **Disposizioni nuove o rivedute della parte III**

---

Si trasmettono in allegato, ai membri della Convenzione, alcune disposizioni nuove e alcuni articoli riveduti della parte III della Costituzione elaborati dal Praesidium e riguardanti una serie di questioni oggetto di discussione nell'ultima plenaria. Essi riguardano i seguenti temi:

- disposizioni orizzontali (allegato I);
- governance economica (allegato II);
- votazione in ambito PESC (allegato III).

Si allegano inoltre gli articoli della parte III sulle istituzioni, adattati in modo che corrispondano alle disposizioni della parte I (allegato IV).

Con le disposizioni in oggetto si intende rispondere alle questioni sollevate in plenaria al fine di compiere progressi nell'elaborazione della parte III, soprattutto nei settori direttamente connessi alla parte I.

Esse non pregiudicano ulteriori modifiche che potrebbero essere introdotte alla luce degli emendamenti scritti alla parte II che alcuni membri della Convenzione hanno già presentato o potrebbero presentare entro le ore 12.00 di lunedì, 23 giugno. Qualora il Consiglio europeo di Salonicco decida di accordare alla Convenzione alcune settimane supplementari per la messa a punto della parte III, il Praesidium diffonderà una versione riveduta nella prospettiva di giungere a un consenso definitivo sulla parte in questione della Costituzione, in una sessione straordinaria che potrebbe tenersi il 9-11 luglio.

Si ricorda che gli emendamenti alla parte III non dovrebbero essere intese a modificare le disposizioni esistenti relative alle politiche, ad eccezione naturalmente dei settori oggetto di esame in seno alla Convenzione, a livello di gruppo e di sessione plenaria, ad esempio la politica estera, la governance economica, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

**CLAUSOLE ORIZZONTALI**

**TITOLO I**

**CLAUSOLE DI APPLICAZIONE GENERALE**

Articolo III-0 (nuovo)

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte della Costituzione, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione nel loro insieme.

Articolo III-1 (ex articolo 3, paragrafo 2)

L'azione dell'Unione a norma della presente parte mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo III-1 bis (nuovo)

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte della Costituzione l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo III-2 (ex articolo 6)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

### Articolo III-2 bis (ex articolo 153, paragrafo 2)

Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

### Articolo III-3 (ex articolo 16)

Fatti salvi gli [articoli III-52, III-53 e III-131 (ex articoli 73, 86 e 87)], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La formulazione di questo articolo è provvisoria.

**GOVERNANCE ECONOMICA**

SEZIONE 3 BIS

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE AI MEMBRI DELLA ZONA EURO**

Articolo 1 (tratto dall'articolo III-86)

1. Per garantire il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, possono essere adottate misure supplementari specifiche agli Stati membri appartenenti alla zona euro al fine di rafforzare il coordinamento delle loro politiche economiche e la disciplina di bilancio. Tali misure vertono sugli orientamenti di politica economica e la sorveglianza dei medesimi [articolo III-68, paragrafi 2 e 4] nonché sui disavanzi eccessivi [articolo III-3, paragrafi 6, 7, 8 e 11].
2. Solo gli Stati membri appartenenti alla zona euro votano sulle misure di cui al paragrafo 1. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri appartenenti alla zona euro che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

Articolo 2

Le disposizioni relative all'organizzazione delle riunioni tra i ministri degli Stati membri appartenenti alla zona euro sono stabilite in un protocollo allegato alla Costituzione.

Articolo 3 (articolo III-81)

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, gli Stati membri appartenenti alla zona euro coordinano la propria azione tra loro e con la Commissione, allo scopo di adottare posizioni comuni nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Essi difendono e promuovono tali posizioni comuni.

Se del caso, la Banca centrale europea è pienamente associata al suddetto coordinamento, ferma restando la sua indipendenza.

2. Basandosi su tale coordinamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

3. Solo gli Stati membri appartenenti alla zona euro votano sulle misure di cui al presente articolo. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri appartenenti alla zona euro che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

#### SEZIONE 4

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### Articolo III-186 (ex articolo 122)

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. Le disposizioni della Costituzione indicate in appresso non si applicano agli Stati membri come deroga:

- a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (ex articolo 99, paragrafo 2);
- b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (ex articolo 104, paragrafi 9 e 11);
- c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (ex articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5);
- d) emissione dell'euro (ex articolo 106);
- e) atti della Banca centrale europea (ex articolo 110);
- f) misure relative all'utilizzo dell'euro (ex articolo 123, paragrafo 4);
- g) accordi monetari (ex articolo 111);
- h) rappresentanza esterna dell'euro (nuovo articolo);
- i) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (ex articolo 112, paragrafo 2, lettera b)).

Pertanto, negli articoli di cui sopra, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri senza deroga.

3. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali prevede al capo IX che gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali siano esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali.

4. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti del Consiglio di cui agli articoli elencati al paragrafo 2. La maggioranza qualificata è definita come la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga che rappresenti almeno i tre quinti della loro popolazione. Per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

**VOTAZIONE IN AMBITO PESC**

L'articolo III-196, paragrafo 2, lettera b) è così formulato:

- "b) quando adotta una decisione su un'azione o posizione dell'Unione, in base ad una proposta presentatagli dal ministro in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro."

**ISTITUZIONI**

**CAPO 1: LE ISTITUZIONI**

**Sezione 1: IL PARLAMENTO EUROPEO**

Articolo III-227 (ex articolo 190)

1. Il Parlamento europeo elabora un progetto di legge europea volto a permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, adotta la legge menzionata nel precedente comma, di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del Parlamento europeo, adottata di sua iniziativa, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo si pronuncia previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

**3. Nel corso della legislatura 2004-2009, la composizione del Parlamento europeo è quella stabilita dal protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo.**



### **Sezione 3: IL CONSIGLIO**

#### Articolo III-240 (ex articoli 203 e 204)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
2. **Il Consiglio europeo adotta, di propria iniziativa e all'unanimità, una decisione che stabilisce le regole che disciplinano la rotazione della presidenza delle formazioni del Consiglio.**

### **Sezione 4: LA COMMISSIONE**

#### Articolo III-245 (ex articolo 213, paragrafo 1 e ex articolo 214)

**I commissari europei e i commissari senza diritto di voto sono nominati per un periodo di cinque anni, fatto salvo, eventualmente, l'articolo III-238. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere commissari europei e commissari.**

#### Articolo III-246 (ex articolo 213, paragrafo 2)

**I commissari europei e i commissari** si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare **i commissari europei e i commissari** nell'esecuzione dei loro compiti.

**I commissari europei e i commissari** non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo III-248 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

#### Articolo III-247 (ex articolo 215)

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni **di un commissario europeo o di un commissario** cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Un **commissario europeo o commissario** rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.
2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del commissario europeo o del commissario, da un nuovo commissario europeo o commissario nominato dal presidente della Commissione secondo la medesima procedura.
3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sostituzione del presidente si applica la procedura di cui all'articolo I-26, paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni volontarie di tutti i **commissari europei e commissari**, questi rimangono in carica fino alla loro sostituzione, per la restante durata del loro mandato, secondo le procedure di cui agli articoli I-25 e I-26.

#### Articolo III-248 (ex articolo 216)

Qualsiasi **commissario europeo o commissario** che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o **del collegio**.

#### Articolo III-249 (ex articolo 217)

Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, fermo restando l'articolo I-26, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. **I commissari europei e i commissari** esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

[Articolo III-250]

#### Articolo III-251 (ex articolo 218)

Il **collegio** stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Esso provvede alla pubblicazione del regolamento.

#### Articolo III-252 (ex articolo 219)

Il **collegio** delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-253 (ex articolo 212)

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

## **CAPO 2: ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE**

### **Sezione 1: IL COMITATO DELLE REGIONI**

Articolo III-288 (ex articolo 263)

**Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a 350. Una legge europea del Consiglio, adottata all'unanimità, determina la composizione del Comitato.**

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono .....

### **Sezione 2: IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Articolo III-291 (ex articolo 258)

**Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a 350. Una legge europea del Consiglio, adottata all'unanimità, determina la composizione del Comitato.**

---